



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 63 DEL 20/04/2024

OGGETTO:

Servizio di manutenzione ed help desk dei software applicativi in HCL Notes dal 01.01.2024 al 31.12.2024 - CIG Z633DB0CA8. Autorizzazione al subappalto.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 30.10.2023 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2024 - 2026";

VISTO che con la Delibera di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2024 (allegato G);

VISTA la Delibera n. 7 del 28.02.2024 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 e Programma delle attività per l'anno 2024. Relazioni dei singoli Responsabili dei Servizi: Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, Responsabile dell'Area Affari Generali e Patrimonio, Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Responsabile dell'Area Risorse Umane – approvazione";

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 4 del 26.01.2024 è stato affidato, ai sensi art. 50 co. 1 lettera b) D. Lgs. 36/2023, mediante R.d.O. 3899739 sul MEPA, il servizio di manutenzione ed help desk dei software applicativi in HCL Notes per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024, con la ditta GRUPPO SINERGIA con sede in Povegliano (Verona), Viale dell'Artigianato 32, C.F. e P. IVA 03879570236;

CONSIDERATO che in data 29 febbraio 2024 è stato stipulato il relativo contratto, avente il numero NG3899739;

PRESO ATTO che nel DGUE, prodotto in sede di gara, la ditta GRUPPO SINERGIA SRL ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi;

RILEVATO CHE il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 119, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

VERIFICATO che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

- ha trasmesso, con nota acclarata al prot. 0000643/2024 del 29.02.2024, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;
- tale ultima dichiarazione è stata verificata tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23;

VERIFICATO altresì che, ai sensi del comma 16 del citato art. 119 l'affidatario che intende avvalersi del subappalto ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;

RILEVATO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. Codice delle leggi Antimafia;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 gennaio 2024 ad oggetto "Approvazione PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Triennio 2024-2026. Annualità 2024";

VISTO il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 30.10.2023;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di autorizzare la ditta GRUPPO SINERGIA SRL, con sede in Viale dell'Artigianato 32, 37064 Povegliano Veronese (Verona), C.F. e P.IVA 03879570236, affidataria del servizio di manutenzione ed help desk dei software applicativi in HCL Notes, per il periodo 01.01.2024-31.12.2024, a subappaltare parte del servizio stesso alla ditta GLOBALCOMM S.r.l. con sede legale in Sarcedo (VI) Via della Tecnica 1/b C.F. e P. I.V.A. 0089059024 per l'importo di € 12.400,00 IVA esclusa;
3. di precisare, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:
 - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge; come stabilito dalla normativa vigente, che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

4. di precisare, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:
 - l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
 - in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
 - nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
5. di disporre sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 CDC, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
6. di disporre sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 cdc che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
7. che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
8. di dare atto che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa;
9. di dare atto, in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 47 del D. Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Francesca Ferigo e che il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione è il geom. Emanuele Volpato;
10. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente Z633DB0CA8;

11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della trasparenza per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/ca

IL DIRETTORE
(dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € sul capitolo/art.

del Conto / del Bilancio _____

dal n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
